

REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
V SEZIONE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace dott.ssa Luciana Mameli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 34184 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019

promossa da

A [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] p.i. [REDACTED], in persona del legale rapp.te pro-tempore elett.te dom.ta in R [REDACTED] V [REDACTED] C [REDACTED] n. [REDACTED] p/so l'Avv. R [REDACTED] O [REDACTED] che la rapp.ta e difende con l'Avv. F [REDACTED] I [REDACTED] giusta procura a margine dell'atto di citazione.

attrice

contro

U [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED] in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in R [REDACTED] Via C. Mirabello n. 17 p/so l'Avv. Fulvio Zardo che la rapp.ta e difende con gli Avv.ti Giobbe Zardo e Roberta Neri, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuta

convenuta

avente ad oggetto: risarcimento danni

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato ad U [REDACTED] A [REDACTED], l'attrice, quale cessionaria del credito vantato dal cedente S [REDACTED] F [REDACTED], ha richiesto il risarcimento dei danni a seguito del danneggiamento subito dal veicolo R [REDACTED] A [REDACTED] tg. [REDACTED] di proprietà del sig. S [REDACTED]; l'attrice ha premesso che il sig. S [REDACTED] F [REDACTED] stipulava con la U [REDACTED] contratto di assicurazione n. [REDACTED] per il predetto veicolo, comprendente tra le altre la garanzia per atti vandalici; che in data [REDACTED] si avvedeva che la stessa era stata danneggiata da ignoti, trovandola tutta rigata lungo la carrozzeria; che pertanto, il giorno seguente sporgeva denuncia orale presso i Carabinieri della Stazione T [REDACTED], che in ottemperanza agli obblighi di polizza il sig. S [REDACTED] in data [REDACTED] inoltrava comunicazione alla compagnia del danneggiamento subito, chiedendo l'indennizzo come previsto dalla polizza sottoscritta; che in data [REDACTED] il sig. S [REDACTED] le cedeva il credito, come da atto di cessione depositato in atti, comunicato alla compagnia; che la compagnia non ha provveduto al risarcimento del danno subito quantificato in Euro 1.627,16.

Parte attrice concludeva, per la condanna di U [REDACTED] al risarcimento del danno quantificato in Euro 1.327,16, detratta la franchigia di Euro 300,00, oltre al risarcimento dei danni, interessi legali a far dal di dell'inadempimento contrattuale fino al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi.

U [REDACTED] si costituiva, eccependo l'inammissibilità della domanda, in quanto il veicolo danneggiato non è stato mai messo a disposizione del perito incaricato e che le condizioni della polizza sottoscritta prevedono l'indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate da relativa documentazione fiscale, mentre sia l'assicurato che il cessionario hanno esibito e

depositato un semplice preventivo e nel merito concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata.

All'udienza del 16.01.2020, non ammessa la ctu, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti.

Tanto premesso è ritenuto, va subito detto che la domanda deve accogliersi nei limiti indicati.

La domanda avanzata dall'attrice, quale cessionaria del credito vantato da S. F. fa riferimento al sinistro accaduto nel periodo intercorrente fra il giorno del mese di al veicolo F. A. tg. assicurato con la U. A. come risulta dalla polizza depositata in atti. In particolare il predetto veicolo, parcheggiato sulla pubblica via veniva danneggiato nella carrozzeria, come da documentazione fotografica depositata in atti ( 3 fotografie) e per effetto di tale atto vandalico il predetto veicolo subiva danni denunciati alla Stazione di Carabinieri T. in data , nonché ad U. A., per il cui ripristino è occorsa la somma di Euro 1.627,16 come da preventivo del 14/3/2017 e fattura n. del 17/9/2019 depositata in corso di giudizio. Nel merito si osserva che pur risultando in atti che l'assicurato prima e poi il cessionario non si sono resi disponibili a far periziare il predetto veicolo, come è emerso che soltanto in sede di giudizio veniva prodotta la fattura, mai esibita alla compagnia, come previsto dalla polizza assicurativa depositata in atti, al fine di consentire l'indennizzo previsto in caso di danneggiamento per atti vandalici, comunque tali circostanze non determinano l'inammissibilità della domanda, che non può essere neppure determinata dal fatto che la polizza prevedeva la possibilità di devolvere la risoluzione della controversia, insorta tra le parti per l'accertamento del danno, ad arbitrato, trattandosi solo di possibilità e non di obbligo. Passando alla quantificazione del quantum da liquidare per il danno materiale del predetto veicolo, si rileva che la fattura n. del 17/9/2019 emessa dalla stessa attrice di Euro 1.627,16 , che rimane pur sempre atto di parte, non può essere attribuito valore di prova del pregiudizio economico subito, pertanto, per la corretta valutazione del danno deve farsi riferimento ai danni riportati nella documentazione fotografica, dalla quale si evince che il veicolo F. A. riportava una piccola incisione nel portello posteriore, incisione nel parafrangente destro posteriore e una piccola incisione nel cofano anteriore, non risultando provati gli ulteriori danni riportati in fattura con il sinistro per cui è causa, , rilevandosi che la CTU, che per l'appunto non è stata ammessa, non può avere finalità meramente esplorative, né supplire l'onere probatorio gravante sulle parti. Non resta, pertanto, che effettuare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1226 c.c. in combinato disposto con l'art. 2056 c.c., una valutazione equitativa del danno stesso.

Avuti presenti i costi medi di mercato della manodopera e dei tempi necessari per la riparazione (e del tipo di danno subito, come emerso dalla documentazione fotografica questo Giudice, in stretta applicazione di criteri di equità, determina il risarcimento dei danni arrecati alla F. nella misura di € 732,00 comprensiva d'iva.

Il risarcimento deve, dunque, determinarsi con riferimento ai soli danni sopra riportati, come indicati documentazione fotografica, non riconducibili gli altri danni al sinistro in oggetto, che si quantifica in ragione dell'entità emersa, in Euro 732,00, dalla quale va detratta la franchigia prevista dalla polizza pari a Euro 300,00, determinando la somma dovuta in Euro 432,00.

Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza fino a quella del pagamento. Rigetta l'ulteriore domanda di risarcimento del danno non risultando provato il danno. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese posto che dalla documentazione depositata è emerso che l'attrice non poneva a disposizione il veicolo alla compagnia assicurativa per la valutazione del danno e neppure esibiva la fattura come richiesto dalla polizza per la risarcibilità del danno, fattura che è stata depositata soltanto in questa sede dopo l'eccezione avanzata dalla stessa assicurazione.

Si segnala che causa dell'epidemia del Covid 19, non è stato possibile depositare la sentenza nei termini essendo stato sospeso il servizio di deposito delle sentenze come da provvedimento dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente del Tribunale di Roma del 13/3/2020 e 24/3/2020 che si allega alla sentenza, intendendosi parte integrante della stessa.

P.Q.M.




Il Giudice di pace di Roma, definitivamente pronunciando nella controversia tra i soggetti in epigrafe, così provvede:

- accoglie la domanda e condanna la U[REDACTED] A[REDACTED] s[REDACTED] al pagamento, in favore dell'attrice della somma di Euro 432,00 oltre interessi come in motivazione;
- compensa le spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 6/04/2020

IL GIUDICE DI PACE  
Dott.ssa Luciana Mameli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 16 GIU 2020

IL CANCELLIERE -  
Maria Caffarelli

